



## *Ministero dell'università e della ricerca*

SEGRETARIATO GENERALE  
DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA

### **RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

al decreto ministeriale di riparto del

FONDO ORDINARIO PER GLI ENTI E ISTITUZIONI DI RICERCA

PREVISTO DALL'ARTICOLO 7, COMMA 2,

DEL DECRETO LEGISLATIVO 5 GIUGNO 1998, N. 204.

### **ESERCIZIO FINANZIARIO 2022**

#### **RIFERIMENTI NORMATIVI E PREMESSE**

L'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 recante *“Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, in applicazione dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59”* al comma 1 dispone che, a partire dal 1° gennaio 1999, gli stanziamenti da destinare, ai sensi della normativa vigente o di successivi provvedimenti legislativi, agli enti e alle istituzioni di ricerca (EPR), finanziati dal Ministero dell'università e della ricerca (MUR), sono determinati con un'unica autorizzazione di spesa ed affluiscono ad apposto *“Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero”* (di seguito anche semplicemente FOE).

Il comma 2 il medesimo articolo 7 dispone che il FOE è ripartito annualmente tra gli enti e le istituzioni finanziati dal MUR con decreti del Ministro dell'università e della ricerca, comprensivi di indicazioni per i due anni successivi, emanati previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da esprimersi entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta.

Accanto alle predette disposizioni di riferimento generale, occorre ricordare che in data 10 dicembre 2016 è entrato in vigore il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, *“Semplificazione delle attività degli Enti Pubblici di Ricerca”* in attuazione dell' art. 13 della L. 124/2015 *“Deleghe al*



## *Ministero dell'università e della ricerca*

SEGRETERIATO GENERALE  
DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA

Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, che ha consentito di rivedere talune disposizioni normative applicate agli EPR, nell’ottica di una concreta semplificazione delle attività dei medesimi EPR e, soprattutto, di una compiuta autonomia programmatica degli stessi.

In tal senso è doveroso segnalare che, con il suddetto intervento legislativo, l’attività di pianificazione, programmazione e controllo degli EPR è stata notevolmente semplificata consentendo, prima di tutto, una programmazione ed attuazione del piano di fabbisogno del personale subordinata ad una comunicazione preventiva alle amministrazioni vigilanti, senza bisogno di una specifica autorizzazione, diversamente da quanto previsto in passato. Tale semplificazione consente anche di velocizzare le attività di reclutamento necessarie a garantire un’adeguata e tempestiva attuazione degli obiettivi strategici di ciascuno degli enti, favorendo la corretta realizzazione delle principali attività di ricerca.

È utile anche ricordare che sempre il medesimo decreto legislativo 218/2016 all’articolo 19 comma 5, primo periodo, ha previsto specificamente che *“Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca promuove e sostiene l’incremento qualitativo dell’attività scientifica degli Enti vigilati, nonché il finanziamento premiale dei Piani triennali di attività e di specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli enti.”*

### **LO STANZIAMENTO COMPLESSIVO E LA RIPARTIZIONE AGGREGATA**

Anche se per il 2022 non è stato previsto nessuno stanziamento per il capitolo 7237 *“Finanziamento premiale di attività di ricerca e di specifici programmi e progetti anche congiunti proposti dagli enti vigilati dal ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca”*, l’ articolo 1, comma 313, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 *“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”* ha previsto che *“Per le finalità di cui al comma 5 dell’articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è disposto lo stanziamento di 30 milioni di euro per l’anno 2023. Ai fini del riparto delle risorse di cui al presente comma, il decreto*



## *Ministero dell'università e della ricerca*

SEGRETERIATO GENERALE  
DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA

*del Ministro dell'università e della ricerca di cui al comma 5 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 218 del 2016 tiene conto anche dei risultati conseguiti dagli enti pubblici di ricerca nella valutazione della qualità della ricerca (VQR)."*

Le specifiche disposizioni finanziarie di riferimento per il riparto del "Fondo ordinario per gli enti e istituzioni di ricerca" sono:

- legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024;
- il comma 751 dell'articolo 1 della medesima legge 30 dicembre 2021, n. 234 il quale dispone che "Al fine di assicurare lo sviluppo della competitività dell'infrastruttura di ricerca nel settore oncologico, nonché la prosecuzione della sperimentazione regolatoria per studi di tossicità e biocompatibilità, è previsto un contributo ordinario, per un importo annuo di 1,5 milioni di euro, con erogazione diretta alla società consortile Biogem (Biologia e genetica molecolare). Conseguentemente il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, per la parte destinata al CNR, è ridotto di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.";
- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 dicembre 2021 - Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-20243 che, nell'ambito della missione n. 17 "Ricerca e innovazione", al programma n. 22 "Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata", prevede al capitolo 7236 piano gestionale n. 1 lo stanziamento per l'anno 2022 del FOE.

Con riferimento alla disposizione contenuta al richiamato comma 751 della Legge di Bilancio 2022 è stato defanziato l'intervento a favore del CNR allocato nei precedenti decreti di riparto del FOE tra le "Progettualità a carattere continuativo". Lo stanziamento di 1,5 m euro è stato iscritto in apposito capitolo di bilancio iscritto nello stato di previsione del MUR.



## *Ministero dell'università e della ricerca*

SEGRETIARIATO GENERALE  
DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA

Ai fini del riparto 2022 dello stanziamento iscritto al Piano Gestionale 01 del capitolo 7236, per una assegnazione equa e pesata delle risorse da attribuire a ciascun ente, si è altresì tenuto conto delle seguenti disposizioni e dei finanziamenti specifici disposti con la medesima legge 30 dicembre 2021, n. 234:

- comma 310, che ha incrementato il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, con assegnazioni ulteriori da disporre con specifici decreti ministeriali;
- commi dal 315 al 323 i quali prevedono che “Al fine di riorganizzare e rilanciare le attività del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR)” al medesimo ente sono destinate risorse a decorrere dal 2022 pari a 60 milioni di euro, incrementati di 80 milioni di euro dal 2023;
- comma 325 che attribuisce al CNR un contributo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 “Al fine di sostenere le attività di ricerca finalizzate al contenimento della diffusione dell'organismo nocivo « Xylella fastidiosa »”.

Oltre alla legislazione italiana sin qui richiamata, per la predisposizione del DM in argomento, si è tenuto conto altresì della specifica disciplina relativa agli ERIC (European Research Infrastructure Consortium):

- il regolamento (CE) n. 723/2009 che istituisce la nuova forma di persona giuridica intergovernativa denominata European Research Infrastructure Consortium (ERIC);
- le Decisioni di Esecuzione della Commissione Europea, che deliberano su richiesta e con la partecipazione degli Stati proponenti la costituzione degli ERIC, diversi dei quali anche inseriti nella Roadmap ESFRI (European Strategy Forum for Research Infrastructure), per la realizzazione di qualificati progetti di ricerca internazionali.

E' utile evidenziare che la partecipazione del Governo italiano agli ERIC avviene direttamente ma che alcune funzioni sono delegate ad enti, università e istituzioni di ricerca afferenti al MUR, ad alcuni dei quali viene conferita la specifica qualifica di “representing entity”.



## *Ministero dell'università e della ricerca*

SEGRETERIATO GENERALE  
DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA

Per l'esercizio di queste funzioni delegate e per la partecipazione agli ERIC o ai progetti da questi realizzati, da utilizzare nella forma di contributi in-kind o contributi finanziari da parte dell'Italia tramite tali Enti e Università e in particolare attraverso le "representing entity", necessari per la partecipazione agli ERIC o ai progetti da questi realizzati, i relativi finanziamenti sono assicurati anche attraverso contributi annuali da parte del MUR a valere sul FOE per quanto riguarda gli Enti, oltre eventuali altre fonti di copertura e secondo modalità e termini fissati in specifici atti.

Quanto invece agli atti programmatori di riferimento, la proposta di decreto si relaziona con il Programma Nazionale di Ricerca (PNR) 2021-2027, approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) con delibera n. 74 del 15 dicembre 2020, che tra l'altro si pone come un piano in grado di coordinare ed integrare le diverse risorse esistenti, sia nazionali che regionali, agganciandole con le risorse messe a disposizione dall'Europa, indirizzando Fondi di competenza MUR (FFO, FOE, FISR, FIRST), Fondi di competenza MISE, fondi regionali per il cofinanziamento di specifiche azioni, risorse del Fondo per lo Sviluppo e Coesione (FSC), Fondi Europei competitivi (H2020), fondi strutturali (PON, POR).

La programmazione della ricerca affidata agli Enti Pubblici di ricerca, con i propri PTA, anche per quest'anno dovrà inoltre essere coerente e sinergica con il PNR 2015-2020, tenendo a riferimento le 12 Aree di specializzazione in esso individuate e con quelle previste dalla Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente (SNSI), nonché con il resto del panorama programmatico europeo messo in atto attraverso "Horizon 2020", tra cui in particolare la Strategia di specializzazione intelligente per sostenere ricerca e innovazione (S3) per favorire lo sviluppo del territorio e di reti, piattaforme e partenariati, pubblico-privato, a livello nazionale ed europeo.

Le risorse del FOE anche per l'esercizio di riferimento costituiscono una importante fonte di finanziamento degli obiettivi fondamentali del PNR, oltre al necessario cofinanziamento con le ulteriori risorse messe a disposizione dal Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), come in particolare previsto per gli obiettivi:

- centralità dell'investimento nel capitale umano;



## *Ministero dell'università e della ricerca*

SEGRETERIATO GENERALE  
DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA

- sostegno selettivo alle infrastrutture di ricerca;
- collaborazione pubblico-privato come leva strutturale.

Con riferimento al capitale umano, si conferma la rilevanza che ha il Framework per l'Attrazione ed il Rafforzamento delle Eccellenze per la Ricerca in Italia (FARE), sul quale gli Enti sono stati invitati alla più ampia partecipazione competitiva; il PNR, infatti, prevede una serie di interventi finalizzati ad attrarre in Italia un numero crescente di ricercatori, sia italiani sia stranieri, di eccellenza, al fine di rafforzare il sistema nazionale della ricerca.

Nell'ottica di costruire un ponte tra i finanziamenti nazionali alla ricerca, tra cui il FOE, e quelli europei, il PNR richiama quattro linee di intervento direttamente riconducibili al Programma quadro per la ricerca e l'innovazione "Horizon 2020", che finanzia, tra l'altro, un programma specifico in supporto della ricerca di eccellenza, tramite il Consiglio europeo della Ricerca (ERC). Ciò che caratterizza il Programma ERC rispetto alla generalità del Programma "Horizon 2020" è la centralità dell'eccellenza scientifica come unico criterio di valutazione.

Rispetto agli obiettivi riferiti alle infrastrutture di ricerca e alle collaborazioni pubblico-private, gli EPR sono chiamati a un ruolo importante e a una forte partecipazione, impegnando significative risorse delle assegnazioni ordinarie.

A tal fine, gli Enti nella propria programmazione annuale e triennale hanno previsto di operare un potenziamento infrastrutturale, con ciò sostenendo le principali Infrastrutture di Ricerca (IR), individuate dal Programma Nazionale per le Infrastrutture di Ricerca (PNIR) e dalle evoluzioni scientifiche degli ultimi anni e ricomprese nelle indicazioni contenute nella tabella "3.3 matrice fondi-strumenti".

L'investimento che si intende così sostenere per le IR è direzionato, in considerazione del PNIR, a dare seguito alle azioni intraprese a livello europeo anche attraverso lo European Strategy Forum for Research Infrastructures (ESFRI).



## *Ministero dell'università e della ricerca*

SEGRETERIATO GENERALE  
DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA

Anche se non interagiscono direttamente con il provvedimento cui questa relazione si riferisce, si ritiene doveroso qui comunque richiamare gli ulteriori e significativi interventi e sostegni messi in campo dal Governo che consentono agli EPR di svolgere un ruolo strategico nel sistema della ricerca italiana ed europea:

- il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) che individua in tema di università e ricerca, riforme ordinamentali ed interventi di investimento significativi sia dal punto di vista finanziario sia scientifico. Specificamente, con la componente M4C2 (dalla ricerca all'impresa) si mira ad innalzare il potenziale di crescita del sistema economico, favorendo la transizione verso un modello di sviluppo fondato sulla conoscenza, conferendo carattere di resilienza e sostenibilità alla crescita. Le ricadute attese della componente si sostanziano in un significativo aumento del volume della spesa in R&S e in un più efficace livello di collaborazione tra la ricerca pubblica e il mondo imprenditoriale.
- Il Fondo italiano per la scienza (FIS) previsto dall'art. 61 del Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute ed i servizi territoriali", convertito, con modificazioni, con legge 23 luglio 2021, n. 106, che *"al fine di promuovere lo sviluppo della ricerca fondamentale, istituisce, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca, il "Fondo italiano per la scienza", con una dotazione finanziaria annuale pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 ed a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, e prevede che il Ministro dell'università e della ricerca, con decreto da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto-legge, stabilisca i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse del fondo;"*
- L'articolo 1, comma 310, della già richiamata legge di bilancio 2022 che ha stanziato al piano gestionale del capitolo 7236 la somma complessiva di 90 milioni di euro da ripartire agli Enti con appositi e autonomi decreti del Ministro dell'università e della ricerca;
- In ultimo con i commi da 315 a 323 del medesimo articolo 1 della legge di bilancio 2022 è stata emanata una specifica disposizione la quale prevede che "Al fine di riorganizzare e



## *Ministero dell'università e della ricerca*

SEGRETERIATO GENERALE  
DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA

rilanciare le attività del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), il consiglio di amministrazione dell'ente adotta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il «piano di riorganizzazione e rilancio del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR)». Il piano di riorganizzazione e rilancio assume la funzione di piano triennale di attività ai fini dell'applicazione della normativa vigente.” Dal punto di vista del sostegno finanziario a tale intervento normativo al CNR con il comma 322, a decorrere dall'anno 2022, è stato concesso un contributo di 60 milioni di euro e con il comma 3232, a decorrere dall'anno 2023, un ulteriore contributo di 20 milioni di euro annui.

### **L'ANDAMENTO DEL FOE DAL 2011 AL 2022**

Come anche evidenziato nelle relazioni di accompagnamento ai precedenti decreti ministeriali di ripartizione, lo stanziamento del FOE, fino al 2016, ha subito un decremento complessivo che, seppur in termini reali è risultato contenuto, ha costituito un significativo elemento di criticità rispetto alle necessità e all'adeguatezza delle risorse da destinare alla ricerca pubblica.

Tali riduzioni hanno, da un lato, inciso sul ruolo proprio degli Enti, limitando la loro capacità di essere propulsori del sistema Paese e di raggiungere obiettivi ancor più significativi di quelli sin qui ottenuti nonché, dall'altro, di rispondere alle sollecitazioni delle Commissioni parlamentari competenti che chiedono da tempo uno specifico stanziamento per la premialità e per ulteriori interventi qualificanti.

Nel grafico che segue è riportato l'andamento dello stanziamento del FOE ripartito complessivo delle somme destinate alla premialità fino al 2017 e ad altre finalità di legge (es assunzioni).

Ai soli fini della dimostrazione nella tabella e nel grafico che seguono lo stanziamento 2022 del PG 1 è stato indicato al lordo delle risorse destinate all'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) che saranno poi trasferiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri per gli effetti del decreto-legge concernente “Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (cd PNNR 2), deliberato dal CdM nella seduta del 13 aprile 2022.






## Ministero dell'università e della ricerca

SEGRETERIATO GENERALE  
DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA

Per l'anno 2022, si registra un incremento netto dello stanziamento del FOE di circa 67 milioni di euro.

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
€ 1.794	€ 1.792	€ 1.768	€ 1.754	€ 1.697	€ 1.680	€ 1.678	€ 1.697	€ 1.773	€ 1.754	€ 1.793	€ 1.860
	-€ 2	-€ 24	-€ 14	-€ 57	-€ 17	-€ 2	€ 19	€ 76	-€ 19	€ 39	€ 67



### LO STANZIAMENTO COMPLESSIVO E LA RIPARTIZIONE AGGREGATA.

(articolo 1, comma 1, della proposta di DM)

Lo stanziamento di competenza del Capitolo 7236 relativo al Piano Gestionale 01, oggetto di riparto ai sensi del comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 – per l'anno 2022 - presenta una disponibilità complessiva di € 1.360.678.607 (art. 1, comma 1, della proposta di DM).

L'Assegnazione Ordinaria si conferma comprensiva dal 1998 (anno del Decreto legislativo 204/1998 che ha istituito il FOE) dalle specifiche finalizzazioni di legge, soprattutto quelle destinate alle assunzioni ordinarie e straordinarie di personale.



## *Ministero dell'università e della ricerca*

SEGRETERIATO GENERALE  
DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA

Tali assegnazioni costituiscono così la storicizzazione delle quote essenziali per il funzionamento ordinario degli Enti e per le assunzioni di personale.

Le Assegnazioni Ordinarie sono state incrementate complessivamente di 33,2 milioni di euro distribuiti proporzionalmente rispetto alle assegnazioni ordinarie stabilizzate al fine di consentire agli Enti di ottenere uno stanziamento adeguato alle intervenute esigenze strutturali e organizzative sia rispetto agli impegni che dovranno sostenere per l'attuazione del PNRR, a cui la maggioranza partecipa, sia per consentire loro di far fronte agli ulteriori oneri per il personale che discenderanno anche dal rinnovo del CCNL.

Dal 2018 è confluita in questa determinazione anche la somma calcolata per l'ex premialità fino al 2017. Contabilmente, sempre a partire dal 2018, tale quota ha incrementato il fattore legislativo "D.Lgs. 204 del 1998, articolo 7" per il piano gestionale 01 del capitolo 7236.

Quanto al finanziamento premiale dei Piani triennali di attività e di specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli enti." (art 19, comma 5, primo periodo, D.Lgs. 218/2016), qui si richiama l'articolo 1, comma 313, della Legge di Bilancio 2022 il quale ha previsto che ha *"disposto lo stanziamento di 30 milioni di euro per l'anno 2023."*

A tale scopo è stato attivo l'apposito capitolo 7237.

Quanto alle assegnazioni destinate all'Agenzia Spaziale Italiana (ASI), in virtù dell'adozione del decreto-legge concernente "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (cd PNNR 2), deliberato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 13 aprile 2022, e della previsione di trasferire le competenze e i relativi fondi destinati all'Agenzia, in capo alla Presidenza del CdM, non sono state incluse nel decreto di riparto sia l'"Assegnazione Ordinaria" sia quella relativa alle "Attività a valenza internazionale", consolidate con il DM FOE 2021, rispettivamente pari a € 79.204.993 e € 420.000.000.

L'assegnazione ordinaria al Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) comprende la somma di € 2.582.284 in favore dell'Istituto di biologia cellulare per attività internazionali afferenti all'area di Monterotondo come prevista ai sensi della legge 11 dicembre 2016, n. 232.



## *Ministero dell'università e della ricerca*

SEGRETERIATO GENERALE  
DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA

Per il dettaglio delle assegnazioni riferite alle “Attività di ricerca a valenza internazionale”, alle “Progettualità di carattere straordinario” e alle “Progettualità di carattere continuativo” si rimanda alle specifiche tabelle (rispettivamente TAB. 2, TAB. 3 e TAB. 4) parti integranti il decreto.

In ognuna di queste tabelle sono riportati analiticamente i riferimenti e le illustrazioni essenziali di ciascun progetto o intervento ammesso a finanziamento.

### **LE ASSEGNAZIONI PER SPECIFICHE INIZIATIVE.**

#### **(articolo 1, comma 4 della proposta di DM)**

La somma di cui all'articolo 1, comma 4, della proposta di DM, pari a € 31.755.114 del totale disponibilità di cui al comma 1 del medesimo articolo, è destinata al finanziamento di iniziative fissate per legge o altra disposizione o per specifiche iniziative, come di seguito dettagliato:

- € 14.000.000 destinati ad Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. con erogazione diretta alla stessa, ai sensi del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;
- € 12.364.653 destinati al funzionamento ordinario dell'INDIRE (Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educative) in attuazione dell'articolo 19, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Importo comprensivo della somma assegnata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 aprile 2018 adottato ai sensi del comma 670 della legge n. 205 del 2017.
- € 5.390.461 destinati al funzionamento dell'INVALSI (Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione), in attuazione dell'articolo 19, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 nonché a favore del processo di stabilizzazione delle figure professionali previste dall'art. 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, numero 75.



## *Ministero dell'università e della ricerca*

SEGRETARIATO GENERALE  
DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA

### **ASPETTI PARTICOLARI E CONCLUSIONI**

Anche per il corrente anno non si opera il taglio fino al 5% (previsto dall'articolo 51, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449) sulle assegnazioni in favore dei seguenti enti considerati nel riparto: CNR, OGS e finalizzate alla costituzione, unitamente ad altre risorse derivanti da analoghe riduzioni previste dalla norma, del così detto "Fondo speciale per lo sviluppo della ricerca di interesse strategico", da assegnare al finanziamento di specifici progetti, in considerazione della minore disponibilità di risorse e per la destinazione di risorse alla Progettualità di carattere straordinaria e di carattere continuativo.

Quanto alle indicazioni per il biennio successivo – da fornirsi ai sensi del disposto di cui all'articolo 7, comma 2, del citato decreto legislativo n. 204/1998 – il provvedimento prevede che gli enti destinatari delle assegnazioni potranno considerare quale dato per la predisposizione del proprio bilancio di previsione 2023 e 2024 una quota pari al 100% dell'ammontare dell'assegnazione complessiva indicata nelle rispettive tabelle per il corrente esercizio, salvo eventuali riduzioni apportate per effetto di disposizioni normative di contenimento della spesa pubblica e per diversa assegnazione disposta con il decreto di ripartizione dell'anno di riferimento.

Quanto infine ai contributi per la partecipazione agli ERIC o ai progetti da questi realizzati, sia nella forma in-kind sia di contributi finanziari a valere sul FOE, questi ultimi come determinati nella relativa tabella riferita alle "Attività di ricerca a valenza internazionale", è confermata nella proposta di DM la disposizione che precisa che essi costituiscono a tutti gli effetti quota di entrata dei bilanci dei medesimi ERIC.